

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 7075/475 pf12-13/SP/blp del 7.5.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti, letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 maggio 2013 nei confronti di Atalanta Bergamasca Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 3, del CGS in relazione con l'art. 11, comma 3, del CGS e con l'art. 12, comma 3 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere la propria tifoseria, in occasione dell'incontro Atalanta - Genoa del 25.11.2012, esposto striscioni dal contenuto offensivo, oltraggioso e violento quali "Pelucchi infame", "la Gazzetta dello Sport e dell'infamia" e "giornalisti dell'Eco uomini senza onore";

Preliminarmente il rappresentante della Procura federale riqualifica i fatti come contestati nel deferimento, escludendo l'addebito di cui all'art. 11 comma 3 del CGS.

Lo stesso conferma il proprio consenso al patteggiamento ex art. 23 del CGS alle stesse condizioni già formalizzate in atti.

Il difensore della Società deferita ribadisce e conferma l'adesione alla istanza di ridefinizione già versata in atti.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, ["pena base per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa , sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00)) a carico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI, (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), SERGIO GASPARIN (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 3521/359pf12-13/SP/blp del 10.12.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 dicembre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1) i Signori Sergio Gasparin e Antonino Pulvirenti, rispettivamente Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa e Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lettera A), punto VI delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato.

2) La Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

Nel corso delle precedenti riunioni, tenutesi nei giorni 4 febbraio 2013, 27 febbraio 2013 e 22 maggio 2013, in occasione delle quali questa Commissione ha ritenuto tra l'altro, necessario al fine del decidere, emettere ordinanze istruttorie, i deferiti Sig. Antonino Pulvirenti e Società Calcio Catania Spa hanno definito il procedimento in base all'applicazione di sanzione ex art. 23 CGS di cui segue Ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento Sig. Antonino Pulvirenti e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Antonino Pulvirenti e per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuno;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento é proseguito per Sergio Gasparin.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava una memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'irrogazione nei confronti del Sig. Sergio Gasparin della sanzione dell'inibizione per 6 (sei) mesi.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con nota del 21.11.2012, la Co.Vi.So.C. riscontrava che la Società Calcio Catania Spa aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, utilizzando modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 85 lettera A) punto VI delle N.O.I.F.. In particolare, da controlli effettuati, emergeva che la Società Calcio Catania S.p.A. non utilizzava, per il pagamento dell'incentivo all'esodo dovuto ad un tesserato, il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di Competenza. A tal fine la Commissione Disciplinare richiedeva l'esibizione dei titoli di credito emessi dalla Società Catania Calcio Spa, al fine di stabilire il periodo di consumazione del comportamento antiregolamentare, anche alla luce dell'incarico assunto dal Sig. Sergio Gasparin in seno alla suddetta Società, in data 22 maggio 2012.

Dalla disamina dei titoli prodotti dai legali dei deferiti, risulta che gli assegni sono stati emessi nel periodo in cui il Gasparin aveva già assunto la carica di Amministratore Delegato del Catania Calcio Spa. Il deferito in base alla carica assunta, era preposto a garantire la corretta gestione contabile ed amministrativa della Società etnea. Al contrario il Sig. Gasparin con il suo comportamento omissivo non ha impedito il verificarsi della condotta contestata dalla Procura Federale con il presente deferimento che, si fonda sulla violazione di cui all' art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera A), punto VI delle N.O.I.F..

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dai Signori Sergio Gasparin, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuno per il Sig. Antonino Pulvirenti e per la Società Calcio Catania Spa.

In accoglimento del deferimento proposto, commina al Signor Sergio Gasparin la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).

(386) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINICIO FIORANELLI (Agente calciatori) - (nota n. 7609/373pf11-12/SP/blp del 22.5.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 22 maggio 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

il Signor Vinicio Fioranelli, all'epoca del fatti agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 12, commi 1 e 4 del Regolamento Agenti di calciatori, in vigore dall'1/2/2007 al 7/4/2010, per avere diffuso notizie destituite di fondamento, relative all'interesse da parte di una cordata svizzera e tedesca all'acquisto della Società A.S. Roma S.p.A., in tal modo determinando l'oscillazione in aumento del titolo borsistico della citata Società calcistica.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito ha presentato una memoria difensiva, mediante la quale ha contestato gli addebiti a lui mossi. Il Signor Fioranelli, nello specifico, ha eccepito il difetto di giurisdizione della FIGC nei propri confronti a seguito dell'appartenenza del deferito ad una Federazione Estera.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione, nei confronti del Signor Vinicio Fioranelli, della sanzione della revoca della licenza di Agente Fifa. È altresì comparso, il legale del Signor Fioranelli, il quale si è riportato integralmente alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito.

4. La decisione

La Commissione disciplinare, sull'eccezione di carenza di giurisdizione o competenza di quest'Organo Giudicante;

ritenuto che risulta controversa la competenza di quest'Organo Disciplinare, sulla base della produzione documentale prodotta dalla Procura federale, costituita unicamente dall'estratto del sito internet ufficiale della Fifa, in cui appare il nome del deferito nell'elenco degli agenti di calciatori iscritti presso la Federazione Gioco Calcio Svizzera; visto l'articolo 25 del Regolamento Agenti Calciatori FIGC.

P.Q.M.

dispone la trasmissione alla Commissione disciplinare della FIFA di tutti gli atti del presente deferimento, e rimette alla stessa ogni decisione in merito a quale sia l'Organo competente, per l'espletamento della procedura disciplinare.

(384) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BELLUCCI (Calciatore), ROSARIO MARCHEGIANI (all'epoca dei fatti Dirigente della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 7581/988pf12-13/AA/ac del 22.5.2013).

Con provvedimento del 22/05/2013, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 18/02/2013 trasmessa dal Segretario del Dipartimento Interregionale LND e meglio individuata in atti, in merito ad una presunta irregolare partecipazione del calciatore, tesserato in forza all'US Ancona 1905 Srl SSD,

Sig. Luca Bellucci, in occasione della disputa di alcune gare del Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D – Girone F), ovvero US Ancona 1905 Srl SSD-SS Maceratese del 06/01/2013, Jesina-US Ancona 1905 Srl SSD del 13/01/2013, nonché US Ancona 1905 Srl SSD-VIS Pesaro del 27/01/2013, ha deferito, nei termini di cui all'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare, il predetto calciatore, Sig. Luca Bellucci, il Sig. Romano Marchegiani, nella sua qualità di dirigente accompagnatore dell'US Ancona 1905 Srl SSD e, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società sportiva da ultimo richiamata, in ordine alle violazioni specificamente ascritte al proprio tesserato e al predetto dirigente accompagnatore per aver quest'ultimo attestato, mediante la sottoscrizione di due distinte di gara relative, in particolare, agli incontri di calcio del 06/01/2013 e del 13/01/2013, la regolare posizione di tesseramento del Sig. Bellucci.

Nei termini assegnati esclusivamente l'US Ancona 1905 Srl SSD ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Preliminarmente la difesa del deferito Marchegiani rappresenta che il nome di battesimo del deferito é “Rosario” anziché “Romano” e ne chiede pertanto la correzione.

La Procura federale si associa.

La Commissione disciplinare nazionale dispone la correzione del nominativo del deferito da intendersi Rosario Marchegiani, in luogo di Romano Marchegiani.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Luca Bellucci, Rosario Marchegiani e la Società US Ancona 1905 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Luca Bellucci, Rosario Marchegiani e la Società US Ancona 1905 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per Luca Bellucci, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata e ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) giornata di squalifica e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00); pena base per Rosario Marchegiani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Ancona 1905 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Luca Bellucci sanzione della squalifica di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00);*
- per Rosario Marchegiani, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta);*
- per la Società US Ancona 1905 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIANO PAGLIUSO (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), EUGENIO FUNARI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), Società COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota n. 6770/1805pf10-11/SP/LG/mg del 23.4.2013).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 06/06/2011, da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi istituita presso la FIGC, il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl (nelle more dichiarata fallita dal Tribunale Civile di Cosenza con sentenza del 19/11/2012) la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui al CU n. 117/A del 25/05/2010 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali), Titolo III -Criteri Sportivi e Organizzativi-, punto 4, non avendo detta compagine societaria partecipato, mediante l'intervento di alcun proprio rappresentante, agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri (s.s. 2010/2011), svoltisi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano – Firenze - in data 25/01/2011 e 26/04/2011.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata Società sportiva, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al Prof. Fabiano Paolo Pagliuso, legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria all'epoca della mancata partecipazione all'incontro del 25/01/2011, nonché, al Prof. Eugenio Funari, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio 1914 Srl in occasione dell'incontro del 26/04/2011, parimenti disertato.

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Chiné, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Paolo Fabiano Pagliuso;

inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Eugenio Funari;

ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei riguardi della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni rispettivamente ascritte al Prof. Pagliuso e al Prof. Funari nelle rispettive qualità, e, per

essi, alla Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl risultano ampiamente comprovate per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di tutti i deferiti risultano pacificamente acclarate.

Quanto alla Società sportiva, é opportuno precisare che ai fini disciplinari e sanzionatori a nulla rileva l'intervenuta dichiarazione di fallimento sopra richiamata.

Come costantemente affermato da questa Commissione disciplinare nazionale (cfr ex multis CU n. 42/CDN del 22/11/2012 - procedimento n. 96 -) in capo alla Società sportiva che risulti inattiva o che comunque, in via analogica, sia stata dichiarata fallita (nel caso di specie, il Cosenza Calcio 1914 Srl) la responsabilità sussiste a tutti gli effetti essendo la medesima riconducibile, in concreto, a violazione commessa in costanza di attività.

Poiché, dunque, nel caso in esame, non risulta che, ad oggi, il Cosenza Calcio 1914 Srl all'esito della intervenuta dichiarazione di fallimento sia incorsa in alcun provvedimento del Presidente federale che ne abbia revocato l'affiliazione alla FIGC ex art.16, comma 6, NOIF, ne discende che detta Società sportiva, formalmente munita dello status di soggetto affiliato alla FIGC, ancora appartenente, pertanto, agli effetti sportivi e nei rapporti federali, all'ordinamento giuridico sportivo calcistico, non può che essere al medesimo pacificamente vincolata, in particolare, sotto il profilo disciplinare e, dunque, nello specifico, con riferimento alle conseguenze sanzionatorie connesse alla responsabilità specificamente ascritta a suo carico.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Paolo Fabiano Pagliuso;

inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Eugenio Funari;

ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei riguardi della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl.

(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), Società COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota n. 6593/1810pf10-11/SP/LG/mg del 17.4.2013).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 06/06/2011, da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi istituita presso la FIGC, il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl (nelle more dichiarata fallita dal Tribunale Civile di Cosenza in data 19/11/2012) la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui al CU n. 117/A del 25/05/2010 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali), Titolo III -Criteri Sportivi e Organizzativi-, punto 5, non avendo detta compagine societaria partecipato, mediante l'intervento di alcun proprio rappresentante, all'incontro dedicato al programma antirazzismo organizzato dalla FIGC (s.s. 2010/2011) e svoltosi in data 26 aprile 2011.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata Società sportiva, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al proprio legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, Prof. Eugenio Funari.

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. ..., il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Prof. Eugenio Funari;
- € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che la violazione ascritta al Prof. Funari, e, per esso, alla Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl risulta ampiamente comprovata per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di entrambi i deferiti risultano pacificamente acclamate.

Quanto alla Società sportiva, è opportuno precisare che ai fini disciplinari e sanzionatori a nulla rileva l'intervenuta dichiarazione di fallimento sopra richiamata.

Come costantemente affermato da questa Commissione disciplinare nazionale (cfr ex multis CU n. 42/CDN del 22/11/2012 -procedimento n. 96-) in capo alla Società sportiva che risulti inattiva o che comunque, in via analogica, sia stata dichiarata fallita (nel caso di specie, il Cosenza Calcio 1914 Srl), l'eventuale responsabilità disciplinare sussiste a tutti gli effetti essendo la medesima riconducibile, in concreto, a violazione commessa in costanza di attività.

Poiché, dunque, nel caso in esame, non risulta che, ad oggi, il Cosenza Calcio 1914 Srl all'esito della intervenuta dichiarazione di fallimento sia incorsa in alcun provvedimento del Presidente federale che ne abbia revocato l'affiliazione alla FIGC ex art.16, comma 6, NOIF, ne discende che detta Società sportiva formalmente munita dello status di soggetto affiliato alla FIGC, ancora appartenente, pertanto, agli effetti sportivi e nei rapporti federali, all'ordinamento giuridico sportivo calcistico, non può che essere al medesimo pacificamente vincolata, in particolare, sotto il profilo disciplinare e, dunque, nello specifico, con riferimento alle conseguenze sanzionatorie connesse alla responsabilità specificamente ascritta a suo carico.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Prof. Eugenio Funari;
- € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl.

(385) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD - (nota n. 7606/869pf12-13/AM/ma del 22.5.2013).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 02/04/2013, dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D., il Procuratore federale Vicario ha rilevato a carico della SG Gallaratese ASD la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 94 ter, comma 13, NOIF, non avendo detta compagine societaria provveduto all'effettuazione del pagamento dell'importo di € 7.320,00 in favore del proprio tesserato (allenatore di II Cat.), Sig. Massimo Caniato, così

come disposto dal Collegio Arbitrale istituito presso la LND con provvedimento (lodo) del 16/02/2013 (CU n. 3 s.s. 2012/2013).

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata Società sportiva, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) in ordine alla violazione ascritta (come meglio individuata in seno all'atto di deferimento) al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Giancarlo Battaglia, parimenti sottoposto all'odierno procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Chiné, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 9 (nove) di inibizione nei riguardi del Sig. Giancarlo Battaglia;
- 2 (due) punti di penalizzazione in classifica nei riguardi della SG Gallaratese ASD.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Battaglia e, per esso, alla SG Gallaratese ASD risultano comprovate per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di entrambi i deferiti risultano pacificamente acclamate.

Invero, la mancata tempestiva esecuzione del pagamento in favore del Sig. Caniato, così come disposto dal Collegio Arbitrale competente istituito presso la LND, ha senza dubbio integrato gli estremi della violazione disciplinare individuata nei riguardi del Sig. Battaglia e, per esso della SG Gallaratese ASD (entrambi i deferiti, peraltro, incorrono in recidiva, essendo già stati sottoposti a procedimento disciplinare relativamente ad analoga violazione disciplinare commessa nei confronti del Sig. Caniato - cfr. CU n. 48/CDN del 05/12/2012-).

Il provvedimento in parola, inappellabile e immediatamente esecutivo, risulta essere stato formalmente notificato alla Società sportiva deferita in data 25/02/2013 da parte del richiamato Collegio Arbitrale, peraltro, con invito a provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, alla rituale trasmissione della ricevuta di pagamento.

Invero, in palese violazione delle prescrizioni regolamentari endofederali vigenti, non essendo stata data esecuzione al pagamento ingiunto, l'illecito disciplinare in argomento é senz'altro ascrivibile al Sig. Battaglia, Presidente e legale rappresentante pro tempore della SG Gallaratese ASD in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la stessa, e per esso alla predetta Società sportiva, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS.

Quanto a quest'ultima, é opportuno precisare che ai fini disciplinari e sanzionatori a nulla rileva l'inattività intervenuta al termine della s.s. 2011/2012.

Come costantemente affermato da questa Commissione disciplinare nazionale (cfr. ex multis CU n. 42/CDN del 22/11/2012 -procedimento n. 96-) in capo alla Società sportiva che risulti inattiva (nel caso di specie, la SG Gallaratese ASD) la relativa responsabilità sussiste a tutti gli effetti essendo la medesima riconducibile, in concreto, a violazione commessa in costanza di attività.

Poiché, dunque, nel caso in esame, non risulta che, ad oggi, la Società sportiva deferita sia incorsa nella decadenza dall'affiliazione alla FIGC ex art.16, comma 2, lett. a), NOIF,

né che abbia mantenuto detto vincolo di affiliazione alla FIGC ex art. 16, comma 2, ultima parte, NOIF, ne discende che la SG Gallaratese ASD, formalmente munita dello status di soggetto affiliato alla FIGC, ancora appartenente, pertanto, agli effetti sportivi e nei rapporti federali, all'ordinamento giuridico sportivo calcistico, non può che essere al medesimo pacificamente vincolata, in particolare, sotto il profilo disciplinare e, dunque, nello specifico, con riferimento alle conseguenze sanzionatorie connesse alla responsabilità specificamente ascritta a suo carico.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 9 (nove) mesi di inibizione a carico del Sig. Giancarlo Battaglia;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale a carico della SG Gallaratese ASD, da scontarsi nella stagione sportiva relativa all'iscrizione ad uno dei campionati federali.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 12 giugno 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete